

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 30-03-2019

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. E TASI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:15, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SCAMPELLI MARIO	P	BUCCHIONI SILVIA	P
ANGELETTI MARCO	A	MARINO MARCO	P
COIRO ELISA	P	CACCIAVILLANI ALESSANDRA	A
VERELLI ROBERTO	P	VISCONTI MARCO	A
TRAINI ANDREA	A	BETTINOTTI ENZO	A
FRANCESCHINI STEFANO	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Presiede l'adunanza il Signor SCAMPELLI MARIO in qualità di PRESIDENTE

Partecipa il Dottor BRIGNOLO FRANCESCO - SEGRETARIO COMUNALE

Con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

IL SINDACO

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Visti i pareri allegati con la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto del Ministero dell'Interno datato 25 gennaio 2019 ha ulteriormente differito il termine la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 31.03.2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che a decorrere dal 01.01.2014, l'art. 1 - comma 639 - della L. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08 settembre 2014 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- nel Comune di Calice al Cornoviglio i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta in quanto Comune classificato come totalmente montano dall'allegato al D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 che ha ridefinito i nuovi criteri di esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2015
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Calice al Cornoviglio;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e

pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, mentre è riservato al Comune il restante gettito calcolato sulla differenza di aliquota aumentabile fino a 0,30 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 37, lettera a) della legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018) che ha confermato anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il comma 10 lett. b) , art. 1 della legge di stabilità 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha inserito - nel comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n°214 – la lett.a) la quale prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale , a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale;

RICHIAMATA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 1/DF in data 17 febbraio 2016 che espressamente fa salva la facoltà per i Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di stabilire comunque un'aliquota agevolata;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 14 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e *dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*», quest'ultime escluse dal pagamento in quanto il Comune di Calice al Cornoviglio applica a queste categorie catastali l'aliquota I.M.U. massima del 6 per mille;

DATO ATTO che è scaduta il 31.12.2018 la proroga concessa dal comma 37 art. 1 della legge di bilancio 2018 n. 205/17 relativamente all'art. 1, commi 26 e seguenti, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che stabiliva la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

RITENUTO comunque, nonostante lo sblocco delle aliquote di confermare anche per l'anno 2019:

- le medesime aliquote I.M.U. deliberate per il 2018;
- la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATI il TUOEL 267/2000 ed il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
Con voti favorevoli espressi all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019 nelle misure sotto riportate **le aliquote I.M.U. :**
aliquota di base 1,06 % , di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 , (0,76% aumentata del 0,30%:

- per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e non locatate. *Non vengono considerati "alloggi non locati" le unità immobiliari nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. A dette unità viene applicata l'aliquota del 0,76%*
- per le aree edificabili come definite dall'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 504/1992;

aliquota 0,6% :

- per gli immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto viene registrato. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale
- per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4,A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concessogli in uso gratuito;
- Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

aliquota 0,76 % :

- per gli immobili locati ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale del locatario;
- per gli immobili concessi in comodato ed adibiti ad abitazione principale e dimora abituale di parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concessogli in uso gratuito;

La suddetta aliquota sarà applicata **a seguito di presentazione di apposita istanza** all'ufficio tributi comunale con allegata copia contratto locazione o comodato;

2. di confermare per l'anno 2019 nelle misure sotto riportate le **aliquote TASI**

Fattispecie	Aliquot
Immobili adibiti ad abitazione principale dal possessore e /o proprietario	0
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
	0
Abitazioni tenute a disposizione	0

3. di dare atto che la riduzione del 50% della base imponibile IMU ricorre solo ed esclusivamente nelle fattispecie di comodato gratuito aventi i requisiti stabiliti dalla legge 28.12.2015 n°208 – art.1 comma 10 lett. b);
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.lgs n. 23/2011 e dell'art. 8, comma 3, del D.lgs n. 175/2014.
5. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediata eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
SCAMPELLI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRIGNOLO FRANCESCO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRIGNOLO FRANCESCO

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal _____, è divenuta **esecutiva il** _____, ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRIGNOLO FRANCESCO